

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

51.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **BOLZON**

#### INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>	
<b>Comunicazioni del Presidente</b> . . . . .	960	Assegnazione di lire 265,000,000 per esecuzione di lavori di miglioramento all'efficienza bellica delle piazze marittime (968) . . . . .	966
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione ed approvazione</i> ):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 663, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 (978) . . . . .	966
Risarcimento dei danni di guerra subiti da cittadini italiani all'estero (953) . .	960	Cessione al comune di Messina delle arce, baracche e case economiche popolari ed ultrapopolari finora in gestione dello Stato nel territorio del Comune stesso (1003) . . . . .	966
Modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme in materia di pensioni di guerra agli infortunati civili. ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) (954) . . . . .	962		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743, relativo alla fissazione del termine del corso legale delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1 (955) . . . . .	963		
Aumento, durante lo stato di guerra, dei premi compensativi dei rischi per i prestiti concessi o garantiti dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) (956) . .	963		
Provvedimenti di carattere finanziario per la Regia aeronautica (962) . . . . .	964		
Provvidenze a favore dei rivenditori di generi di monopolio. ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) (964) . . . . .	964		
Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche in Arsia e Carbonia (965) . . .	966		

**La riunione comincia alle 10.**

(È presente il Ministro delle finanze, Thaon di Revel).

PRESIDENTE comunica che hanno ottenuto congedo i camerati Cerutti Giuseppe, Suvich, Borgatti, Masetti, Mazzini, Capri Cruciani, Giglioli, Pascolato, Arlotti, Romano Ruggero, Arcidiacono, Lantini, Armenise, Cen-zato, Frignani e Molfino.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Constata che la Commissione è in numero legale.

PALERMO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE comunica che il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha chiamato a far parte della Commissione generale del bilancio i Consiglieri nazionali Borghese Rodolfo, Baccarini Giovanni Battista, Lantini Ferruccio, Calza Bini Alberto e Biggini Carlo Alberto.

Comunica altresì che il Consigliere nazionale Agnino Giuseppe è stato autorizzato a partecipare temporaneamente ai lavori della Commissione del bilancio in sostituzione del Consigliere nazionale Molfino.

Ai nuovi componenti della Commissione porge il cordiale saluto di tutti i camerati.

Comunica poi che il Presidente della Camera ha diramato ai Presidenti delle Commissioni legislative la seguente circolare:

« Taluni componenti delle Commissioni legislative indugiano a restituire le bozze corrette dei riassunti delle discussioni alle quali hanno preso parte. Ciò, oltre a ritardare la pubblicazione dei resoconti delle riunioni, impedisce il tempestivo invio al Senato degli estratti dei resoconti medesimi, cosicché spesso alle Commissioni dell'altra Assemblea legislativa vengono a mancare elementi chiarificatori, utili per la discussione dei disegni di legge, già approvati dalla Camera, specie se vi sieno stati introdotti emendamenti.

Per eliminare l'inconveniente credo necessario raccomandare ai camerati di provvedere alla restituzione dei riassunti corretti delle loro dichiarazioni, non oltre il quinto giorno dall'invio: trascorso infruttuosamente detto termine sarà ritenuto definitivo il testo redatto dall'Ufficio resoconti ».

**Discussione del disegno di legge: Risarcimento dei danni di guerra subiti da cittadini italiani all'estero. (953)**

PRESIDENTE avverte che in sostituzione del relatore camerata Romano Ruggero, assente giustificato, riferirà sul disegno di legge il camerata Bibolini.

BIBOLINI, *Relatore*, nota che, analogamente a quanto venne disposto in occasione della guerra del 1914-18, anche per la guerra in corso saranno concessi, in virtù del disegno di legge in esame, equi indennizzi ai cittadini italiani per i danni subiti all'estero.

Per i danni verificatisi o che si verificheranno nel territorio del Regno e dell'Impero sarà invece provveduto con altra apposita legge, essendo diverse le procedure per l'accertamento dei danni stessi.

Si sofferma sull'articolo 5 del disegno di legge il quale stabilisce che nel caso di emissione di titoli del Debito pubblico per il risarcimento dei danni di guerra, il pagamento degli indennizzi potrà aver luogo in parte a contanti e in parte mediante la consegna di detti titoli. Rileva in proposito che la relazione ministeriale aveva precisato doversi il pagamento fare in obbligazioni venticinquennali 3,50 % a premi, simili alle « obbligazioni delle Venezie » emesse per il risarcimento dei danni della guerra 1915-18, eccezione fatta per la parte da pagarsi in contanti per mettere il danneggiato in grado di fronteggiare le spese indilazionabili. Il Ministro delle finanze peraltro ha fatto conoscere alla Presidenza della Camera che il Duce è venuto nella determinazione di consentire che i pagamenti degli indennizzi vengano eseguiti in contanti per la totalità; pertanto viene a cadere l'ultimo capoverso della Relazione al progetto.

Rileva che il disegno di legge affida opportunamente la liquidazione dei danni al Comitato creato nel 1937 per definire le residuali pratiche finanziarie dipendenti dai trattati di pace, assicurando in tal modo una procedura rapida.

Propone l'approvazione del disegno di legge, rimettendosi al Ministro per le opportune modificazioni dell'articolo 5, a seguito della decisione del Duce circa il pagamento in contanti dei danni.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva che l'articolo 5 può essere mantenuto nella dizione attuale, la quale prevede soltanto l'eventualità, non l'obbligo della emissione di titoli del Debito pubblico per il risarcimento dei danni di cui trattasi.

BRUNI GIUSEPPE rileva che la natura dei danni è assai varia a seconda dell'attività che i nostri connazionali esercitavano all'estero. Richiama l'attenzione del Governo sulla situazione pregiudizievole in cui sono venuti a trovarsi i lavoratori italiani all'estero per i risparmi depositati in Istituti di Credito in moneta francese od inglese di cui è difficile prevedere quale sarà il valore alla fine della guerra.

Fa anche presente che nel disegno di legge non sono considerati esplicitamente i danni per i quali sorge un diritto di risar-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

cimento direttamente nei confronti dello Stato nemico, diritto che non potrà essere fatto valere se non alla conclusione della pace.

Vorrebbe che il risarcimento contemplato nel disegno di legge fosse considerato come un sussidio, un'anticipazione dell'indennizzo dei danni effettivamente subiti, i quali nella loro reale entità potranno essere accertati soltanto al termine delle ostilità. Può essere giusto che lo Stato italiano, una volta pagato l'indennizzo, subentri nel diritto dei cittadini danneggiati verso lo Stato nemico: ma è anche giusto che se il reale ammontare dei danni sarà superiore all'indennizzo pagato, il di più che verrà corrisposto dallo Stato nemico vada a beneficio del danneggiato stesso, e che l'indennizzo ora ottenuto non esaurisca il diritto del danneggiato al risarcimento totale.

Pur non avendo presentato emendamenti, confida che il Governo vorrà tener conto di queste sue raccomandazioni.

BRIZI rileva che il disegno di legge non stabilisce i criteri per l'individuazione del danno di guerra all'estero, subito da cittadini italiani; cioè non contiene i limiti di tale danno. Ora indubbiamente è danno, per esempio, la perdita di cose immobili e mobili, ma possono esserlo anche la perdita di attività professionali, l'internamento, ecc.

Rileva inoltre che la relazione e l'articolo 1 del disegno di legge parlano giustamente di discrezionalità, riferendosi peraltro esplicitamente alla valutazione. Se invece la discrezionalità va riferita anche al concetto di danno, sarebbe bene affermarlo; ma forse questo campo di discrezionalità appare ampio, e perciò di difficile applicazione legislativa. Sarebbe, del pari, bene specificare se per il concetto e il limite del danno occorra fare riferimenti a precedenti legislativi.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, conferma la decisione del Duce di consentire che i pagamenti degli indennizzi siano effettuati per la totalità in contanti, e ciò anche perchè i danni subiti dai cittadini italiani sono stati fino ad ora — ed è probabile che rimangano — assai modesti nel loro complesso, in confronto ai miliardi di danni causati dalla guerra mondiale. Di qui l'inopportunità di mettere sul mercato un nuovo titolo, laddove la liquidazione può agevolmente avvenire per contanti. È bene, tuttavia, ed a ciò provvede l'articolo 5 del disegno di legge, riservare al Governo la facoltà di compensare i danni anche con titoli del

Debito pubblico, ove in avvenire se ne dovesse manifestare l'opportunità.

Circa le osservazioni fatte dai Consiglieri Bruni e Brizi fa rilevare che a differenza di quanto avvenne per la guerra mondiale, questa volta il provvedimento legislativo sul risarcimento dei danni di guerra viene emanato fin dall'inizio delle ostilità e di conseguenza presenta i pregi e i difetti propri dei provvedimenti presi in anticipo sui fatti.

Esso necessariamente è rimasto sulle generali, nè ha potuto affrontare la difficile questione della precisazione del danno.

L'emanazione anticipata della legge risponde anche allo scopo di preconstituire i titoli di danno, affinché il Governo sia posto in grado di presentare con la maggiore approssimazione possibile i conti da saldare ai paesi vinti.

Dichiara inoltre che al fine di permettere ai danneggiati di fronteggiare spese indilazionabili, su proposta del Duce, nell'ultimo Consiglio dei Ministri è stato deliberato uno stanziamento in bilancio di indole assistenziale di circa 50 milioni di lire. Sarà così possibile recare immediato soccorso ai cittadini italiani che risiedevano in Francia ed in Inghilterra, i quali hanno subito danni ed angherie atroci, di carattere materiale ed anche morale.

Anche questi 50 milioni di lire saranno messi in conto riparazione.

BRUNI GIUSEPPE domanda se il sussidio concesso per porre i danneggiati in grado di fronteggiare le spese indilazionabili e di prima necessità esaurisce oppur no il diritto al totale risarcimento dei danni realmente patiti.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, risponde di no.

SPINELLI DOMENICO richiama l'attenzione del Ministro delle finanze sugli italiani che hanno fatto investimenti di capitali all'estero e confida che essi non saranno considerati come danneggiati.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, afferma che ciò non è neppure pensabile, non potendo lo Stato intervenire a favore di persone che hanno preferito portare all'estero, anzichè lasciare in Patria, i propri capitali.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme in materia di pensioni di guerra agli infortunati civili. (954)**

MEZZETTI NAZARENO afferma che il disegno di legge trova anzitutto la sua giustificazione nella nuova concezione e condotta della guerra, la quale non è più tra gli eserciti soltanto ma si è estesa a tutta la popolazione civile e quindi può colpire indifferentemente sia il combattente sia ogni altro cittadino. Il provvedimento è anche giustificato dalla tendenza, che si va opportunamente affermando, di estendere le provvidenze sociali a tutti i cittadini.

Rileva che il disegno di legge è stato redatto con criteri di larghezza e di benevolenza, con l'eliminazione di molte restrizioni che esistevano in precedenti leggi.

Plaude quindi alla nuova formulazione dell'articolo 4 del disegno di legge che estende, con maggiore larghezza di quanto non fosse fatto nell'originario testo, l'articolo 10 del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491.

Propone quindi l'approvazione del disegno di legge con la sostituzione all'articolo 4 del seguente nuovo testo presentato dal Governo:

« La norma dell'articolo 10 del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, è estesa al personale di tutti gli enti di diritto pubblico che provvedono alla concessione di un trattamento privilegiato nei casi di inabilità contratta o di morte avvenuta per causa di servizio, nonché agli iscritti ai fondi e trattamenti di previdenza costituiti presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, in virtù di disposizioni legislative o regolamentari, ovvero di accordo collettivo o convenzione stipulata tra l'Istituto o l'ente o l'azienda da cui gli iscritti dipendono ».

BACCARINI osserva che l'ultimo capoverso dell'articolo 1 concede i benefici portati dalla legge anche agli avi. Ora poichè il provvedimento giustamente si preoccupa di equiparare i militari combattenti ai civili, è opportuno che gli avi siano contemplati anche nella Legislazione delle pensioni di guerra. Ricorda del resto che già nel 1936 è stato emanato un provvedimento in cui furono considerati come soggetti di diritto ai fini della pensione anche gli avi.

Passando all'esame dell'articolo 3 trova che il termine di cinque anni, per la presentazione delle domande, viene fatto decorrere

dalla data dell'evento dannoso. Ma mentre tale data è facilmente accertabile quando si tratta di un fatto violento, se l'invalidità è determinata da malattie, da privazioni, da sevizie e maltrattamenti, il momento in cui insorge l'evento dannoso è difficilmente identificabile, come ad esempio nelle forme tubercolari a decorso lungo e subdolo. Occorrerebbe pertanto per questi casi stabilire un termine certo come ad esempio il giorno in cui cessò l'internamento.

ROSSI AMILCARE ritiene che il termine di cinque anni per dare inizio ad una pratica di pensione sia già molto lungo e non debba essere ulteriormente prolungato. Per una giusta tutela degli interessi dello Stato sarebbe anzi propenso a una restrizione del termine predetto.

LANDI premette la sua viva soddisfazione per questa legge che viene incontro a talune necessità che si erano manifestate impellenti.

Vorrebbe però che fosse meglio precisato il secondo comma dell'articolo 2, il quale vieta il cumulo del trattamento di cui alla presente legge con qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo. Fa infatti osservare che se il cumulo non può sussistere quando si tratti di elementi alle dipendenze altrui che hanno già un trattamento obbligatorio, il cumulo è concepibile ed ammissibile negli altri casi, come ad esempio per le assicurazioni private sulla vita. Propone quindi che in fine del secondo comma si aggiungano le parole: « a meno che tale indennizzo non derivi da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell'interessato ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, ritiene che il termine dei cinque anni debba rimanere inalterato. Nè sarebbe opportuno precisare la data di decorrenza del termine stesso per i casi indicati dal camerata Baccarini, essendo preferibile che sia lasciata alle Commissioni liquidatrici una certa larghezza di giudizio per applicare caso per caso il termine suddetto.

Dichiara di accettare l'emendamento del camerata Landi.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

*(Si approva l'articolo 1 — Si approva anche l'articolo 2 con l'emendamento proposto dal Consigliere nazionale Landi ed accettato dal Governo — Si approva l'articolo 3).*

PRESIDENTE ricorda che il Governo ha presentato un nuovo testo all'articolo 4. Di

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

esso è stata data già lettura dal relatore Mezzetti.

Lo pone ai voti.

(È approvato — Si approva anche l'articolo 5).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743, relativo alla fissazione del termine del corso legale delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1. (955)**

PRESIDENTE avverte che il camerata Cerutti Giuseppe, relatore, assente giustificato, ha inviata la seguente relazione:

« I motivi del provvedimento sono evidenti: il nichelio è richiesto dall'industria bellica e particolarmente dall'aeronautica. Ciò spiega i termini di rigore fissati per la consegna delle monete, i quali pertanto debbono essere considerati inderogabili. »

« Al 30 giugno scorso si avevano in circolazione 118 milioni di monete di nichelio da 2 lire e 126 milioni di monete da 1 lira. In complesso quindi 234 milioni attualmente ridotti a circa 225 milioni. »

« Furono nel contempo, e cioè a partire dal 30 giugno scorso, già emessi 76 milioni di biglietti da 1 e 2 lire, a parte altri 6/7 milioni di altre monete da 1 e 2 lire acmonital, e entro il 31 agosto venturo verranno posti in circolazione altri 140 milioni di biglietti da 1 e 2 lire, che saranno sufficienti per provvedere a tutto il fabbisogno determinato dal ritiro delle prefate monete di nichelio. Il vostro relatore esprime l'augurio che allorquando sia ultimata la coniazione, ora in corso, delle monete di acmonital da centesimi 20 e 50 che sono necessarie per provvedere al ritiro delle rispettive monete, ora in circolazione, di nichelio, si possa addivenire alla pronta sostituzione dei biglietti da 1 e 2 lire con monete di acmonital, poichè, come fu dimostrato in tempi non lontanissimi, l'uso delle monete spicchiole in biglietti, male si adatta alle esigenze di questa tipica circolazione. »

« La necessità della pronta esecuzione del provvedimento si riscontra anche nel rilievo che il peso totale in nichelio rappresentato dalle monete da 1 e 2 lire soggette a ritiro, ascende a circa 1.600 tonnellate, ed allorquando saranno ritirate anche le monete da centesimi 20 e 50, si avrà in tutto una disponibilità di 2.900 tonnellate di nichelio, nel

mentre l'importazione nel 1938 (ultime statistiche pubblicate) fu di ben 3.975 tonnellate.

« Le penalità stabilite all'articolo 3 sono ben giustificate per quanto riguarda l'incetta, l'accaparramento, o comunque il concorso a tali reati, o la messa in opera di mezzi delittuosi atti ad ostacolare o ritardare l'applicazione del provvedimento; esse però non saranno attuate, come da apposite istruzioni già emanate, nei casi ove sia evidente la buona fede, fermo sempre rimanendo l'obbligo del cambio previsto all'articolo 1 del decreto-legge.

« Cessato col 31 corrente il corso legale, il vostro relatore si permette suggerire che oltre alle tesorerie, il cambio possa essere anche effettuato indistintamente presso tutti gli Istituti di credito di qualsiasi categoria, e che le monete siano altresì accettate (sempre entro il 31 agosto) dai rivenditori di generi di monopolio (tabacchi) fermo rimanendo a questi l'obbligo dei tempestivi versamenti come previsti dal decreto, e ferme rimanendo le disposizioni, già in atto, che ne autorizzano il ricevimento da parte delle Casse postali, Ferrovie dello Stato, e concessionari relativi. »

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di accettare in linea di massima le raccomandazioni del camerata Cerutti, salvo ad accertare se esse siano tutte attuabili.

Dà notizia che in questo momento si lavora l'acmonital solo per i pezzi di piccolo conio, per i quali non è evidentemente possibile stampare dei biglietti. La stampa dei biglietti da uno e da due lire procede invece regolarmente, sicchè entro un mese al massimo non si sentirà più alcun inconveniente nella circolazione.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Aumento, durante lo stato di guerra, dei premi compensativi dei rischi per i prestiti concessi o garantiti dal fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. (956)**

SPINELLI DOMENICO, *Relatore*, rileva l'opportunità di questo disegno di legge, determinato dallo stato di guerra.

Il rischio invero che lo Stato corre in questo momento è rilevante, essendovi mag-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

giori probabilità di premorienza alla estinzione dei prestiti, con un carico per lo Stato più forte di quello del tempo di pace, perchè la premorienza determina in danno del fondo la perdita totale della parte dei prestiti non estinti. Ricorda che nella guerra precedente, per diminuire tali maggiori rischi, venne disposto un aumento del premio compensativo nella misura dell'1.50 %, limitatamente agli appartenenti a classi mobilitate. Col disegno di legge in esame invece assai giustamente il premio compensativo è aumentato soltanto del 0.50 per cento, ma esteso, dati i diversi criteri con cui la mobilitazione è stata fatta, a tutti coloro che accendono un debito.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

BRIZI trova il disegno di legge ottimamente congegnato, col premio compensativo molto ridotto in relazione a quello della scorsa guerra, ma senza la limitazione di allora, e con l'astensione dell'Amministrazione da iniziative di elevamento del tasso di interesse.

Fa una semplice segnalazione, che ha importanza pel fatto che il Fondo deve far fronte alle operazioni soltanto coi propri mezzi, e pel fatto che la premorienza determina, a carico del Fondo, la perdita totale della parte non estinta del prestito.

Il disegno di legge sancisce l'aumento del premio, soltanto « durante lo stato di guerra ». Invece, il maggior rischio, che l'aumento di premio appunto intende fronteggiare, teoricamente ha anche possibilità successiva di manifestarsi, con premorienze che potrebbero verificarsi dopo la pace, per effetto di minorate condizioni fisiche del debitore, dovute alla guerra.

Parrebbe prudente perciò fissare che l'aumento ha vigore fino a data da determinarsi dopo la fine dello stato di guerra.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di non opporsi alla proposta del camerata Brizi.

BRIZI concreta quindi la proposta nel seguente emendamento: « Nell'articolo unico le parole: « Durante lo stato di guerra » sono sostituite dalle parole « Fino a data da determinarsi dal Ministro delle finanze, dopo la cessazione dello stato di guerra ».

SPINELLI DOMENICO, *Relatore*, crede pericoloso siffatto emendamento, per la difficoltà di fissare tale data. Nè sarebbe giusto che coloro i quali faranno nuovi debiti dopo la guerra paghino per coloro che hanno contratto i debiti prima.

BRIZI ricorda che il Fondo è oculatamente amministrato; sicchè ritiene sarà agevole fissare la data, a suo tempo, che non lo ponga a rischio di perdita; come è scopo della legge.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, ritiene che cessato lo stato di guerra si potrà contemporaneamente far cessare il pagamento del soprapremio. Comunque si rimette alla Commissione per l'approvazione o meno dell'emendamento Brizi.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento proposto dal camerata Brizi.

(Dopo prova e controprova risulta approvato).

Dichiara approvato l'articolo unico del disegno di legge con l'emendamento Brizi. (Vedi Allegato).

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE  
BOLZON**Discussione del disegno di legge: Provvedimenti di carattere finanziario per la Regia aeronautica. (962)**

PESENTI, *Relatore*, rileva che con questo provvedimento il Ministero dell'aeronautica viene autorizzato a prelevare in anticipo taluni fondi imputabili in esercizi futuri e ciò al fine di accelerare l'esecuzione di commesse e di opere necessarie per la condotta della guerra.

Propone l'approvazione del disegno di legge, lieto che ai nostri aviatori siano dati mezzi sempre più idonei ed efficienti per affrettare la immancabile vittoria dell'Italia fascista.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Provvidenze economiche a favore dei rivenditori di generi di monopolio. (964)**

FABBRICI, *Relatore*, ricorda che la Federazione nazionale fascista dei rivenditori di generi di monopolio ha prospettato al Ministero delle finanze la necessità della concessione di qualche beneficio economico a favore dei rivenditori, analogamente a quanto

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

è stato praticato per le categorie di prestatori d'opera e che valesse ad attenuare il disagio nel quale essi sono venuti a trovarsi.

Tale disagio è conseguenza dell'aumento generale del costo della vita ed altresì dei notevoli aumenti di retribuzione che i rivenditori di generi di monopolio hanno dovuto accordare al personale ausiliario quasi sempre indispensabile nelle rivendite.

D'altro canto, di fronte a tale maggiore onere, i rivenditori non dispongono di elementi compensativi perchè la natura dell'articolo trattato non consente alcuna forma di rivalsa.

Occorre considerare che l'aggio sulla vendita dei tabacchi, e che rappresenta il vero elemento attivo delle rivendite, dal 7.50 per cento come era fino al 1924, fu gradatamente ridotto fino all'attuale misura del 5 per cento.

Il Ministero delle finanze per venire incontro alle richieste della categoria ha ritenuto col disegno di legge in esame di dover concedere alle rivendite dei generi di monopolio:

1<sup>o</sup>) l'aumento dell'aggio sulla rivendita dei tabacchi dal 5 per cento al 5.60 per cento, sopprimendo contemporaneamente il supplemento di aggio concesso sul prezzo di vendita di determinate qualità di tabacchi superiori nazionali;

2<sup>o</sup>) una speciale indennità di lire 1 per ogni quintale di sale da accordarsi a tutte indistintamente le rivendite.

Propone l'approvazione del provvedimento prospettando l'opportunità che il titolo venga modificato nel modo seguente: « Modifiche degli aggi per i rivenditori di generi di monopolio e dell'indennità speciale per il trasporto del sale ». Ciò perchè si tratta di una modifica al compenso che viene corrisposto ai rivenditori per il servizio che essi svolgono e per tanto sembra che non si possa parlare di provvidenze a favore dei rivenditori di generi di monopolio.

È anche desiderio della categoria interessata che non sia mantenuta all'articolo 2 l'eliminazione del supplemento di aggio del 4.50 per cento sul prezzo di determinate qualità di tabacchi superiori nazionali, bensì che tale supplemento sia invece ridotto al 4 per cento sul prezzo di vendita.

Si sostiene infatti che del supplemento di aggio del 4.50 per cento di alcuni tabacchi superiori nazionali godono quasi esclusivamente pochissime rivendite situate in centri e in zone particolarmente ricche, nelle quali si vendono prevalentemente i tabacchi superiori

e nelle quali è limitatissima la vendita degli altri tabacchi. Se fosse eliminato il supplemento di aggio in questione, alcune rivendite verrebbero ad essere notevolmente danneggiate, mentre non ritrarrebbero nessun beneficio dall'aumento generale degli aggi.

Infine segnala l'opportunità che l'entrata in vigore del provvedimento sia fissata a non oltre il 15 agosto, affinchè la categoria possa usufruire al più presto possibile del beneficio che si intende accordarle.

LA ROCCA si associa agli emendamenti proposti dal camerata Fabbrici rilevando che con la soppressione del supplemento di aggio sul prezzo di determinate qualità di tabacchi superiori nazionali si verrebbero a sacrificare spacci di vendita dei maggiori centri italiani che hanno un'attrezzatura necessariamente più costosa.

Insiste anche sulla decorrenza dei benefici dal 15 agosto a causa dei gravi disagi economici in cui versa la categoria interessata.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di accettare la modifica del titolo della legge proposta dal relatore. Accetta anche l'emendamento al capoverso dell'articolo 1, nel senso di ridurre al 4 per cento il supplemento di aggio per i tabacchi superiori nazionali.

Non può invece accettare la decorrenza di entrata in vigore della legge proposta dal relatore, pur augurandosi che il provvedimento possa essere pubblicato molto presto sulla *Gazzetta Ufficiale* ed entrare quindi in vigore per l'epoca desiderata.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge. Ricorda, che il relatore ha proposto di modificare nei seguenti termini il titolo: « Modifiche degli aggi per i rivenditori di generi di monopolio e dell'indennità speciale per il trasporto del sale ».

Pone ai voti la proposta.

(È approvato).

All'articolo 1 il relatore ha proposto il seguente nuovo testo del capoverso: « Il supplemento di aggio per determinate qualità di tabacchi superiori nazionali è ridotto al 4 per cento sui prezzi di vendita ».

Pone ai voti l'articolo 1 con tale emendamento.

(È approvato. Si approvano anche gli articoli 2 e 3).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per la esecuzione di opere pubbliche in Arsia e Carbonia. (965)**

GIARRATANA, *Relatore*, ricorda che le spese per l'esecuzione di opere pubbliche nei comuni di Arsia e Carbonia, rispondenti fra l'altro a necessità di carattere igienico e di convivenza civile, sono state finora anticipate dalla A. Ca. I., che però non può continuare a farlo anche perchè l'elenco delle opere ritenute necessarie porta ad una cifra di 125 milioni circa comprendendovi quelle relative al capoluogo ed ai nuclei satelliti. D'altra parte i Comuni stessi di nuova e miracolosa nascita non sono in grado di accollarsi spese per opere che richiedono notevoli mezzi finanziari. Lo Stato quindi ha ritenuto opportuno di venire loro incontro, assumendosi molte di tali spese, per un ammontare di 50 milioni di lire. Di tale somma, 8 milioni saranno destinati per opere nel comune di Arsia e 42 milioni per Carbonia. La spesa è ripartita in tre esercizi a partire da quello in corso.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Assegnazione di lire 265,000,000 per esecuzione di lavori di miglioramenti all'efficienza bellica delle piazze marittime. (968)**

ROSSI AMILCARE, *Relatore*, crede superfluo rilevare l'importanza delle piazze marittime, specie nella guerra attuale, e l'opportunità di questo provvedimento di legge che mira a potenziarle.

Propone quindi l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 663, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40. (978)**

BRUNI GIUSEPPE, *Relatore*, osserva che si tratta di una maggiore assegnazione di 6 milioni di lire, giustificata da inderogabili esigenze del servizio di investigazione politica. Propone quindi l'approvazione del provvedimento, per il quale opportunamente si adottò la forma del decreto-legge per l'evidente urgenza.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

*(È approvato).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Cessione al comune di Messina delle aree, baracche e case coloniali popolari ed ultrapopolari finora in gestione dello Stato nel territorio del Comune stesso. (1003)**

PALERMO, *Relatore*, osserva che con questo provvedimento si pone termine alla gestione patrimoniale speciale dello Stato a Messina, esercitata per il tramite del Ministero dei lavori pubblici. Ricorda che tale gestione fu iniziata per ordine del Duce nel 1924 perchè dopo sedici anni dal terremoto erano stati costruiti a Messina dall'Unione edilizia nazionale e dalle società private soltanto 2000 alloggi. La gestione del Ministero dei lavori pubblici ha funzionato egregiamente, essendosi costruiti circa 10.000 alloggi.

Ora il lavoro di ricostruzione e di sbaraccamento è quasi ultimato e poichè le costruzioni sono sorte principalmente con il ricavato dell'addizionale sul terremoto, il comune di Messina da tempo ha chiesto al Governo la cessione di tutte le case attualmente in gestione del Ministero dei lavori pubblici, richiesta che il Governo accoglie con il disegno di legge in esame. È fatto obbligo però al comune di Messina di trasferire il patrimonio formato dalle aree, dai baraccamenti, dalle case e dai crediti, all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Messina, da costituire a termini della legge 6 giugno 1935, anno XIII, n. 1129.



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Dalla cessione sono esclusi 765 alloggi dati in affitto agli impiegati dello Stato, alloggi che verranno invece trasferiti all'I. N. C. I. S., che inizierà così la sua attività anche a Messina. In corrispettivo, l'I. N. C. I. S. dovrà versare al comune di Messina, per un periodo massimo di 15 anni, una quota da determinarsi con decreto Reale.

L'Istituto delle case popolari, a sua volta, verserà annualmente al Comune una quota di utili netti di esercizio non inferiore ad 1,000,000 di lire e l'importo delle rate di scomputo degli alloggi già alienati. Lo stesso Istituto dovrà inoltre completare l'opera di sbaraccamento della città e dei villaggi, e fino a quando lo sbaraccamento non sarà compiuto l'Istituto darà in affitto gli alloggi disponibili unicamente a famiglie ricoverate in baracca o in vecchie costruzioni da demolire per l'attuazione del piano regolatore.

Segnala la situazione speciale degli impiegati dello Stato di Messina, molti dei quali non hanno avuta la possibilità di riscattare gli alloggi, perchè a partire dal 1924 li ebbero soltanto in affitto. Essi desidererebbero di poter acquistare gli appartamenti e ciò anche in considerazione del fatto che la legge speciale sul terremoto non consentiva loro di comprare appartamenti con l'aiuto di Cooperative, beneficio concesso invece agli impiegati delle altre parti d'Italia.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, si dichiara contrario a tale richiesta.

CALZA BINI è lieto di questo provvedimento, già invocato nelle precedenti legislature ogni qualvolta venivano all'esame del Parlamento disegni di legge relativi al terremoto di Messina. L'aver dato assetto definitivo a questa difficile e complicata materia costituisce quindi una grande benemeranza del Governo fascista.

Rileva che il provvedimento è stato formulato con larghezza di vedute e che in sostanza anche il comune di Messina percepirà 1 milione all'anno. D'altro canto il costituendo Istituto per le case popolari verrà a possedere un patrimonio di circa 370 milioni di lire.

Ritiene che lo Stato avrebbe potuto riservarsi il diritto di percepire per una cinquantina di anni due o tre milioni all'anno, poichè esso rinunciando ad ogni rimborso, dà all'Istituto di Messina un contributo doppio di quello che dà normalmente agli altri Istituti, i quali tutti devono anche procurarsi il finanziamento, laddove il costituendo Istituto di Messina si trova col finanziamento già fatto.

Si dichiara d'accordo col Ministro delle finanze sul divieto di alienazione delle case, divieto che mette fine ad un vero e proprio abuso, perchè coloro che chiedono di acquistare le case non sono quasi mai i veri danneggiati del terremoto, bensì profittatori che vogliono speculare sulle favorevolissime condizioni di quel mercato.

Circa il milione di lire che l'Istituto delle case popolari di Messina dovrà versare al Comune annualmente, rileva che non è posto alcun limite di tempo, sicchè dovrebbe dedursene la perpetuità. Ma simile concetto non può evidentemente accettarsi perchè porterebbe all'assurdo che l'Istituto debba pagare il milione annuo anche quando le case in oggetto probabilmente non saranno più in piedi.

Vorrebbe anche che fosse precisata la disposizione della lettera b) del 4° comma dell'articolo 2 concernente le rate di scomputo degli alloggi alienati prima dell'entrata in vigore della legge in esame. Non è infatti ben chiaro se si tratti soltanto della quota di ammortamento oppure di questa e della quota di gestione insieme. Sarebbe opportuno limitare la quota al solo ammortamento, dato anche che gli Istituti sono normalmente gravati da una spesa di gestione che qualche volta è superiore alla quota di ammortamento.

PALERMO, *Relatore*, nota che si tratta di capitali corrispondenti a somme introitate per appartamenti già alienati.

CALZA BINI rileva che, trattandosi di pagamenti a lunga scadenza, l'assegnatario paga un canone che è comprensivo della quota di ammortamento e della quota di gestione, la quale ultima corrisponde di solito anche al 2 per cento del capitale investito.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, si riserva di fornire in sede di regolamento la precisazione richiesta dal camerata Calza Bini.

Ringrazia il relatore per l'ampia illustrazione del disegno di legge e ringrazia anche il camerata Calza Bini per aver rilevato il contributo fornito dal Ministero delle finanze per la risoluzione di questo grave ed annoso problema. Ricorda che il Ministero dei lavori pubblici sosteneva doversi cedere al comune di Messina tutti gli edifici senza neppure lo stralcio di una quota per l'I. N. C. I. S. Il Ministero delle finanze riteneva invece discutibile un così largo beneficio e più opportuno che il Comune fosse immesso in proprietà di una sola parte di queste case. Il disegno di legge in esame rappresenta una

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

giusta transazione tra le tesi dibattute per cinque anni fra i due Ministeri.

CALZA BINI desidera ancora far presente che l'articolo 1 rinvia al decreto Reale la determinazione della quota che l'I. N. C. I. S. deve versare al comune di Messina per 15 anni in corrispettivo degli alloggi che passano in proprietà dell'I. N. C. I. S. stesso. Trova che sarebbe stato più opportuno, come si è fatto per il canone a carico dello Istituto delle case popolari verso il Comune, precisare nella legge l'ammontare del canone a carico dell'I. N. C. I. S.

Confida anche che in sede di regolamento il Ministro delle finanze troverà modo di fissare il limite di tempo entro il quale l'Istituto dovrà corrispondere il canone al Comune.

PRESIDENTE. Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge.  
*(Vedi Allegato).*

**La riunione termina alle 11,30.**

## ALLEGATO

## TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

**Discussione del disegno di legge: Risarcimento dei danni di guerra subiti da cittadini italiani all'estero. (953)**

## ART. 1.

È data facoltà al Ministro per le finanze di disporre la concessione di indennizzi ai cittadini ed enti italiani che durante il periodo dal 1° settembre 1939-XVII fino alla conclusione della pace abbiano subito danni di guerra all'estero nei territori appartenenti ai Paesi belligeranti.

Il Comitato per la definizione delle questioni finanziarie derivanti dai trattati di pace istituito con l'articolo 2 del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, proporrà le somme che a seconda dei casi discrezionalmente valutati siano da concedere ai singoli reclamanti.

## ART. 2.

Gli indennizzi concessi in base alla presente legge non sono cumulabili con altri dovuti da chiunque a qualsiasi titolo in dipendenza dei medesimi danni.

## ART. 3.

Non può essere concesso alcun indennizzo a coloro che siano stati condannati per i reati previsti ai Capi I e II del Titolo Primo, Libro Secondo del Codice penale comune, nonché agli articoli 71, 72, 73, 77, prima parte, 78, 79, 80 del Codice penale per l'esercito, ed agli articoli 71, 72, 73, 74, 78, prima parte, 79, 80, 81, 82 del Codice penale militare marittimo.

Può essere negato qualsiasi indennizzo al danneggiato qualora risulti che egli abbia commesso frode, diretta ad ottenere il risarcimento in misura superiore alle reali entità del danno.

## ART. 4.

I provvedimenti adottati dal Ministro per le finanze in base alle proposte del Comitato di cui all'articolo 1 sono definitivi.

## ART. 5.

Nel caso che venisse autorizzata l'emissione di titoli del debito pubblico per il risarcimento dei danni di guerra in Italia e nell'Impero, il pagamento degli indennizzi previsti dalla presente legge potrà aver luogo, su proposta del Comitato di cui all'articolo 1, in parte a contanti e in parte, mediante la consegna di detti titoli, da valutarsi alla pari con la cedola in corso al momento della consegna dei titoli stessi.

## ART. 6.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

**Modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme in materia di pensioni di guerra agli infortunati civili. (954)**

## ART. 1.

Le norme relative a concessioni di pensione per danni di guerra, contenute nell'articolo 69, terzo comma, del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e successive disposizioni, sono modificate come segue:

Per i cittadini divenuti invalidi e per le famiglie dei cittadini morti per fatti di guerra rimangono in vigore le norme dell'articolo 4 lettere a) e b) del Testo Unico sul risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, numero 426.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

È concessa pensione anche nei casi di morte e di invalidità per malattie derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti subiti durante l'internamento in paese del nemico.

Per il resto si applicano a tali pensioni le disposizioni vigenti sulle pensioni di guerra in quanto applicabili. Le pensioni stesse sono liquidate sul grado di soldato e la loro misura è quella stabilita dalle tabelle D. H. L. annesse al Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491. Sono concessi anche gli assegni di superinvalidità, cumulo e supplementari con le norme che ne regolano la concessione ai militari non combattenti e loro congiunti.

Per la concessione nella misura intera a favore dei genitori, collaterali ed avi è necessario che il richiedente abbia subito la perdita dei necessari mezzi di sussistenza, e per la concessione in misura ridotta che abbia subito una notevole diminuzione di essi.

ART. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche nel caso di rapporto di dipendenza eventualmente esistente tra l'infortunato e lo Stato o enti pubblici o ditte private. Qualora però fosse dovuta indennità in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, è in facoltà degli interessati di optare tra la indennità stessa e la pensione o l'assegno di risarcimento con le modalità stabilite dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1470, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 12.

Il trattamento di cui alla presente legge non è cumulabile con qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo, a meno che tale indennizzo non derivi da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell'interessato.

ART. 3.

La domanda per la liquidazione del risarcimento deve essere prodotta al Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra) entro i termini previsti dall'articolo 59 del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e successive disposizioni. Per le pensioni dirette i termini decorrono dalla data dell'evento dannoso.

ART. 4.

La norma dell'articolo 10 del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, è estesa al personale di tutti gli enti di diritto pubblico che

provvedono alla concessione di un trattamento privilegiato nei casi di inabilità contratta o di morte avvenuta per causa di servizio, nonché agli iscritti ai fondi e trattamenti di previdenza costituiti presso l'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale, in virtù di disposizioni legislative o regolamentari, ovvero di accordo collettivo o convenzione stipulata tra l'Istituto o l'ente o l'azienda da cui gli iscritti dipendono.

ART. 5.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e le relative disposizioni si applicano a tutti i casi verificatisi o che si potranno verificare dall'11 giugno 1940-XVIII.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743, relativo alla fissazione del termine del corso legale delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1. (955)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743, relativo alla fissazione del termine del corso legale delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1.

**Aumento, durante lo stato di guerra, dei premi compensativi dei rischi per i prestiti concessi o garantiti dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. (956)**

ARTICOLO UNICO.

Fino a data da determinarsi dal Ministro delle finanze, dopo la cessazione dello stato di guerra, i premi compensativi dei rischi stabiliti a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato su tutti i prestiti concessi direttamente, o garantiti dal Fondo stesso, sono aumentati di 0,50 per cento.

La presente legge ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

**Provvedimenti di carattere finanziario per la Regia aeronautica. (962)**

ART. 1.

La facoltà concessa al Ministero dell'aeronautica di assumere, nell'esercizio finanziario 1940-41, impegni a carico del fondo di

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

lire 7,600,000,000, di cui alla legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 505, è estesa alla quota di lire 1,100,000,000 prevista per l'esercizio 1941-42.

Le somme rimaste disponibili sul suindicato fondo e sulle lire 1,130,000,000, autorizzate con il Regio decreto-legge 30 marzo 1939-XVII, n. 645, convertito nella legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1171, potranno essere impegnate oltre che per nuovi programmi costruttivi e per il potenziamento e completamento dei servizi armi, munizioni ed armamenti di bordo e a terra, anche per altre occorrenze di carattere eccezionale determinate dallo stato di guerra.

ART. 2.

Le somme da stanziare sulle autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo, potranno essere gradualmente iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio 1940-41, restando abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 2 della citata legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 505, e nel Regio decreto-legge 30 marzo 1939-XVII, n. 645.

ART. 3.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

**Modifiche degli aggi per i rivenditori di generi di monopolio e dell'indennità speciale per il trasporto del sale. (964)**

ART. 1.

L'aggio a favore dei rivenditori di generi di monopolio per il servizio di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è elevato dal 5 al 5.60 per cento del prezzo di tariffa.

Il supplemento di aggio per determinate qualità di tabacchi superiori nazionali è ridotto al 4 per cento sui prezzi di vendita.

ART. 2.

Indipendentemente dall'indennità trasporto sale dovuta nei casi previsti dall'articolo 156, ultimo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1928-VI, è concessa a tutte le rivendite, qualunque sia la distanza dal-

l'organo di rifornimento, un'indennità speciale di lire 1 per ogni quintale di sale prelevato.

ART. 3.

La presente legge entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

**Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per la esecuzione di opere pubbliche in Arsia e Carbonia. (965)**

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 50 milioni per opere stradali, edilizie ed igieniche determinate da esigenze di carattere pubblico intraprese o da eseguirsi a cura dell'Azienda Carboni Italiani nel comune di Arsia (Pozzo Littorio) per lire 8 milioni e nel comune di Carbonia per lire 42 milioni.

La somma predetta verrà iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e sarà ripartita come segue:

Esercizio 1940-41 . . . . .	L.	35,000,000
» 1941-42 . . . . .	»	10,000,000
» 1942-43 . . . . .	»	5,000,000

ART. 2.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, sarà approvato l'elenco delle opere pubbliche di cui all'articolo precedente.

Le opere di competenza delle Amministrazioni provinciali e comunali saranno trasferite a titolo gratuito alle Amministrazioni stesse col vincolo della destinazione perpetua ad uso di pubblica utilità.

ART. 3.

Le norme per il trasferimento delle opere di cui ai precedenti articoli, per l'approvazione dei progetti ed i collaudi dei lavori, per il rimborso delle somme anticipate ed i pagamenti delle opere che verranno eseguite, saranno determinate con apposite convenzioni da stipularsi con l'Azienda Carboni Italiani e da approvare con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 4.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

**Assegnazione di lire 265,000,000 per esecuzione di lavori di miglioramenti all'efficienza bellica delle piazze marittime. (968)**

ART. 1.

Il Ministro della marina è autorizzato ad eseguire lavori per miglioramenti all'efficienza bellica ed alle opere portuali della piazze marittime sino all'importo complessivo di lire 265,000,000 così ripartite:

Esercizio finanziario 1940-41	L.	55,000,000
» » 1941-42	»	60,000,000
» » 1942-43	»	60,000,000
» » 1943-44	»	50,000,000
» » 1944-45	»	40,000,000

ART. 2.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 663, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40, (978)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 663, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

**Cessione al Comune di Messina delle aree, baracche e case economiche popolari ed ultrapolari finora in gestione dello Stato nel territorio del Comune stesso. (1003)**

ART. 1.

Sono cedute al comune di Messina tutte le case, con le relative aree, dipendenze e pertinenze, attualmente in gestione del Ministero dei lavori pubblici nel territorio di

quel Comune a norma del Regio decreto-legge 4 settembre 1924-II, n. 1356, e successive modificazioni. Sono escluse dalla cessione le case per impiegati dello Stato date in locazione, le quali saranno attribuite all'Istituto nazionale delle case per impiegati dello Stato, (I. N. C. I. S.) che verserà al comune di Messina per un periodo massimo di 15 anni una quota da determinarsi col decreto Reale previsto dal successivo articolo 7.

Per tutte le case già alienate con pagamento rateale, sono cedute al Comune i crediti spettanti allo Stato in base ai relativi contratti e tutti i diritti e le facoltà consentiti dalle disposizioni ora in vigore a favore dell'Amministrazione dello Stato.

Sono altresì retrocedute al Comune le aree e la baracche passate in gestione del Ministero predetto, ai sensi dell'articolo 9 del citato Regio decreto-legge 4 settembre 1924-II, escluse le aree della zona industriale.

ART. 2.

Il patrimonio formato dalle aree, dai baraccamenti, dalle case e dai crediti ceduti, come al precedente articolo, sarà dal Comune trasferito all'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della provincia di Messina, da costituire a termini della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1129.

È vietata ogni ulteriore alienazione delle case suddette a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le ipoteche iscritte sulle case già alienate alla data medesima si intendono trasferite a favore del predetto Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari.

In corrispettivo del trasferimento del patrimonio di cui al 1° comma del presente articolo, l'Istituto verserà annualmente al Comune:

a) una quota degli utili netti di esercizio non inferiore a lire un milione e, sui maggiori utili, una quota non inferiore alla metà degli utili stessi;

b) l'importo corrispondente alle somme introitate per rate di scomputo degli alloggi alienati prima dell'entrata in vigore della presente legge. Di detto importo il Comune investirà una quota del 20 per cento in titoli di Stato.

ART. 3.

L'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della provincia di Messina dovrà provvedere a completare l'opera di sbarrac-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

camento della città e dei villaggi. Fino a quando non sarà completato lo sbaraccamento, l'Istituto medesimo è autorizzato a procedere all'affitto degli alloggi disponibili nelle case in sua gestione unicamente a favore delle famiglie ricoverate in baracca o in vecchie costruzioni da demolire per l'attuazione del piano regolatore della città.

## ART. 4.

La riscossione dei canoni di ammortamento o d'uso e delle pigioni relative alle aree, alle baracche, agli alloggi e alle botteghe può essere eseguita dall'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari a mezzo dell'esattore delle imposte dirette, con le norme, in quanto applicabili, dell'articolo 261 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165.

I canoni di ammortamento del prezzo di alloggi venduti ad impiegati delle Amministrazioni statali possono essere riscossi mediante ritenute sugli stipendi o sulle pensioni. La Sezione di Regia Tesoreria Provinciale o le singole Amministrazioni verseranno mensilmente l'importo delle ritenute all'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari.

## ART. 5.

Le case attualmente in corso di costruzione in Messina a cura del Ministero dei lavori pubblici sono cedute al Comune e saranno consegnate alla loro ultimazione.

Il Comune trasferirà le case stesse all'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari in aumento del patrimonio conferitogli a norma dell'articolo 2, 1° comma, della presente legge.

## ART. 6.

Contro gli acquirenti che si rendano morosi di due rate di ammortamento del debito e

dei relativi accessori, su richiesta dell'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari di Messina, si applicano le disposizioni dell'articolo 103, 3°, 4° e 5° comma, del Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165.

Contro gli occupanti illegittimi o abusivi delle aree, delle baracche e delle case in gestione dell'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari, potrà essere emessa ordinanza di sfratto dal Prefetto.

Dette ordinanze di sfratto hanno forza di titolo esecutivo e contro di esse non è ammesso alcun ricorso od azione; la loro esecuzione è affidata agli agenti della forza pubblica.

A tutti gli effetti degli articoli 32 e 33 del citato Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, per la procedura di sfratto contro i locatari che si siano resi morosi anche di una sola mensilità, gli atti di concessione in uso degli alloggi, attualmente in vigore, sono equiparati a contratti di affitto debitamente registrati.

## ART. 7.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelle delle finanze, saranno emanate le norme per la attuazione della presente legge.

## ART. 8.

Tutti gli atti occorrenti per la cessione ed il trasferimento di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono esenti da ogni tassa di registro, bollo, ipotecaria e di concessione governativa.

